

## DETERMINAZIONE N. 443 DEL 16.12.2025

**Oggetto:** Locazione ENEL della fascia di servizio antistante Lotto da adibire ad area di parcheggio.

### LA DIREZIONE

- VISTO** il Contratto sottoscritto dall'Ente in data 20.01.2011 con ENEL S.p.A., relativo alla locazione di un Immobile consortile, con annessa area esterna, ubicato nel Corpo Nord dell'Agglomerato Industriale di Oristano, adibito dalla Condittrice a centro logistico operativo della Unità Territoriale di Oristano, nonché per lo svolgimento da parte di Enel Distribuzione S.p.A. di attività correlate all'esercizio e manutenzione della rete elettrica di distribuzione;
- PRESO ATTO** della nota PEC in data 12.07.2023 della Condittrice, acquisita al protocollo dell'Ente, con la quale la medesima ha sostanzialmente chiesto di utilizzare la fascia di servizio consortile antistante l'Immobile in parola quale area di parcheggio per il proprio personale ed eventuali visitatori;
- VISTO** il vigente *"Regolamento per la disciplina delle locazioni e per la concessione in comodato di immobili ed aree consortili"* e, in particolare, la relativa Tabella allegata, la quale prevede che *"per la concessione a titolo di locazione di aree consortili (fasce o altre aree in prossimità dei lotti su cui insiste l'insediamento richiedente) da destinare alla sosta di veicoli funzionali ad incrementare gli stalli interni agli stabilimenti (per proprio personale e/o utenti/clienti) è stabilita una tariffa in misura pari ad 1/20 mq/anno – eventualmente frazionabile per periodi inferiori - del prezzo base previsto dal vigente Regolamento per la vendita dei lotti di terreno e per la localizzazione delle iniziative produttive all'interno dell'area consortile, con riferimento al lotto di terreno a cui sono connessi i parcheggi (...)"*;
- RILEVATO** come siano ormai conclusi gli interventi necessari per rendere l'area in parola idonea alla finalità richiesta dalla Condittrice (parcheggi);
- ESAMINATO** dunque lo *"Schema"* di *Contratto di Locazione*, predisposto dal Servizio Amministrativo dell'Ente e che si allega alla presente Determinazione;
- VISTO** il *"Regolamento per la disciplina delle locazioni e per la concessione in comodato di immobili ed aree consortili"* approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 18/10/2016 e s.m.i.;

### DETERMINA

- di **concedere "in Locazione"** alla **Società Enel Italia S.p.A.**, con sede legale in Roma (RM), Via Luigi Boccherini n. 15, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n° 06377691008, R.E.A. n. 963811, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con Partita I.V.A. numero 15844561009, il seguente Immobile:
  - fascia di servizio Consortile della superficie di circa mq 300, ricadente nel Foglio 1 del Catasto Terreni del Comune di Santa Giusta, porzione dei mappali 3202, da destinare a *"parcheggio veicoli e mezzi di servizio"*;
- di **approvare lo "Schema" di Contratto di Locazione**, predisposto dal Servizio Amministrativo dell'Ente, da stipularsi con la **Società Enel Italia S.p.A.**, con sede legale in



**CONSORZIO INDUSTRIALE  
PROVINCIALE ORISTANESE**



**ENTE PUBBLICO**  
(Legge Regionale n° 10/2008)  
**SEDE LEGALE**  
09170 Oristano - Via Carducci n. 21  
**UFFICI AMMINISTRATIVI**  
09096 Santa Giusta  
Via Marongiu snc - Porto Industriale  
**CONTATTI**  
Tel.: 0783 35461  
info@ciporistano.it  
protocollo@pec.ciporistano.it  
www.ciporistano.it  
**PARTITA IVA** 00087530952  
**CODICE FISCALE** 80003430958

Roma (RM), come sopra specificato, riguardante l'utilizzo della suddetta porzione di Immobile Consortile, per un **Canone di Locazione** annuale di € 1.250,00, oltre IVA di legge (€ 4,15 mq/anno x circa mq 300), con riferimento al periodo di *Locazione* di **1 anno**, da corrispondere in un'unica rata annuale;

- la **durata del Contratto di Locazione** è stabilita in **anni 1 (uno)**, tacitamente rinnovabile per un uguale periodo alle medesime condizioni
- di **autorizzare la Direzione** alla stipula del suddetto **Contratto di Locazione** con la predetta Società;
- a **garanzia** del puntuale pagamento del canone di locazione, di qualsiasi danno subito dall'area per fatto imputabile alla Conduttrice ed in genere ai suoi aventi causa, nonché degli obblighi in genere derivanti dal Contratto, la Conduttrice, entro quattro mesi dalla data di consegna dell'area, consegnerà al Consorzio e in suo favore una fidejussione bancaria di primario istituto di credito per un totale di € 622,50, pari al canone semestrale: tale garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto ed suoi eventuali rinnovi, a cura della Conduttrice.

LN/

IL DIRETTORE

(Dott. Marcello Sida)

